

Termini e condizioni generali

per eventi presso A-ROSA Resort & Hideaways

I. Ambito di applicazione

- 1.1. I presenti termini e condizioni si applicano a contratti relativi alla locazione di sale dell'A-ROSA Resort destinate a conferenze, banchetti ed eventi per lo svolgimento di eventi quali banchetti, seminari, conferenze, mostre e presentazioni, eccetera nonché a tutte le altre prestazioni e forniture a ciò connesse di A-ROSA Resort.
- 1.2. Il subaffitto totale o parziale delle sale, delle aree o delle vetrine locate, così come l'invito a colloqui di lavoro, vendite o eventi simili richiedono il previo consenso scritto di A-ROSA Resort, escludendo pertanto l'articolo 540 (1) comma 2 del codice civile tedesco (BGB) laddove l'organizzatore d'evento non è l'utilizzatore.
- 1.3. I termini e le condizioni dell'organizzatore d'evento si applicano solo se ciò è stato espressamente concordato prima per iscritto.

II. 2. Conclusione del contratto, partner contrattuali, responsabilità, prescrizione

- 2.1. Il contratto si conclude con l'accettazione della richiesta (conferma) da parte di A-ROSA Resort; queste sono le parti contraenti.
- 2.2. Se il cliente/ordinante non è l'organizzatore d'evento stesso ovvero se viene coinvolto dall'organizzatore d'evento un agente di commercio o un organizzatore terzo, quest'ultimo è responsabile in solido con l'organizzatore d'evento per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, sempreché ad A-ROSA Resort venga presentata un'appropriata dichiarazione dell'organizzatore d'evento.
- 2.3. A-ROSA Resort risponde dei propri obblighi contrattuali con la diligenza del bravo uomo d'affari. Sono escluse le pretese di risarcimento danni da parte dell'organizzatore d'evento. Da ciò si escludono i danni derivanti da violazioni che riguardino la vita, l'integrità fisica o la salute se la violazione dell'obbligo è da imputare a A-ROSA Resort, altri danni basati su una violazione intenzionale o gravemente negligente dell'obbligo da parte di A-ROSA Resort e i danni basati su una violazione intenzionale o negligente di obblighi contrattuali tipici da parte di A-ROSA Resort. La violazione di un obbligo da parte di un rappresentante legale o di personale ausiliario corrisponde alla violazione di un obbligo da parte di A-ROSA Resort. Nel caso in cui si verificano anomalie o difetti nei servizi di A-ROSA Resort, quest'ultimo cercherà di porre rimedio alla situazione non appena ne verrà a conoscenza o su reclamo immediato dell'organizzatore d'evento. L'organizzatore d'evento è tenuto a contribuire con sforzi ragionevoli per rimediare all'anomalia e ridurre al minimo ogni possibile danno. Inoltre, l'organizzatore d'evento è tenuto a informare tempestivamente A-ROSA Resort della possibilità che si verifichino danni eccezionalmente elevati.
- 2.4. Tutte le pretese di risarcimento avanzate a carico di A-ROSA Resort sono generalmente soggette a un periodo di prescrizione di un anno dall'inizio del termine di prescrizione legale. Le richieste di risarcimento danni sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni, indipendentemente dalla loro conoscenza. La riduzione del termine di prescrizione non si applica alle pretese di risarcimento basate su una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte di A-ROSA Resort.
- 2.5. In caso di altri danni, la responsabilità di A-ROSA Resort è inoltre limitata a un importo massimo di € 2.557.000,00 per i danni alle cose e a un massimo di € 52.000,00 per danni patrimoniali per ogni singolo caso di danno e per tutti i casi di danno derivanti da e in relazione alle prestazioni contrattuali. La limitazione e l'esclusione di responsabilità non si applicano se gli altri danni si basano su una violazione intenzionale o gravemente negligente dell'obbligo da parte di A-ROSA Resort, dei suoi rappresentanti legali o del personale dirigente.
- 2.6. Per i beni portati nell'hotel, A-ROSA Resort risponde nei confronti del partner contrattuale secondo le disposizioni di legge, ossia fino a cento volte il prezzo dell'alloggio, ma non oltre € 3.500,00. La responsabilità per gli oggetti di valore (contanti, gioielli, ecc.) è limitata a € 800,00. Il denaro e gli oggetti di valore custoditi nella cassetta di sicurezza dell'hotel sono assicurati fino a un valore massimo di € 25.600,00. A-ROSA Resort consiglia di fare uso di questa possibilità. I diritti di

responsabilità decadono se il partner contrattuale non denuncia ad A-ROSA Resort la perdita, la distruzione o il danneggiamento subito dopo esserne venuto a conoscenza.

- 2.7. Se al partner contrattuale viene messo a disposizione un posto auto nel garage o in un parcheggio di A-ROSA Resort, anche a titolo oneroso, ciò non costituisce un contratto di custodia. A-ROSA Resort non ha alcun obbligo di sorveglianza. A-ROSA Resort non è responsabile per la perdita o il danneggiamento di veicoli parcheggiati o manovrati nella proprietà dell'A-ROSA Resort né di quanto in essi contenuto, a meno che A-ROSA Resort non sia responsabile per dolo o grave negligenza. Ciò vale anche per il personale ausiliario di A-ROSA Resort. Il danno deve essere invocato nei confronti di A-ROSA Resort al più tardi nel momento in cui si lascia la struttura.
- 2.8. Le richieste di sveglia vengono eseguite da A-ROSA Resort con la massima cura. Si escludono pretese di risarcimento danni, tranne nel caso di negligenza grave o dolo.
- 2.9. I messaggi, la posta e le spedizioni di beni effettuati per il partner contrattuale e i partecipanti all'evento saranno gestiti con cura. A-ROSA Resort si occuperà della consegna, della conservazione e, su richiesta e a titolo oneroso, dell'inoltro degli stessi e, su richiesta, anche degli oggetti smarriti. Si escludono pretese di risarcimento danni, tranne nel caso di negligenza grave o dolo. A-ROSA Resort è autorizzato a consegnare i suddetti oggetti all'ufficio oggetti smarriti locale dopo un periodo massimo di conservazione di un mese dietro pagamento di una tariffa adeguata.
- 2.10. L'ospite è tenuto a rispettare il regolamento interno dell'hotel. L'hotel si riserva il diritto di risolvere senza preavviso il contratto in caso di violazione di detto regolamento. In caso di risoluzione, l'hotel mantiene il proprio diritto al compenso per l'intero importo. Sul diritto al compenso si terrà conto delle spese non occorse.

III. Servizi, prezzi, pagamenti, compensazione

- 3.1. A-ROSA Resort è tenuto a fornire le prestazioni ordinate dall'organizzatore d'evento e promesse dal resort.
- 3.2. L'organizzatore d'evento è tenuto a corrispondere i prezzi concordati o abituali di A-ROSA Resort per questi e altri servizi utilizzati. Ciò vale anche per le prestazioni e gli esborzi richiesti dall'organizzatore d'evento e sostenuti da A-ROSA Resort a favore di terzi in particolare anche per i crediti delle società di gestione dei diritti d'autore. Inoltre, il partner contrattuale è responsabile del pagamento di tutti i cibi e di tutte le bevande ordinati dai partecipanti all'evento e di altri costi derivanti da richieste dei partecipanti all'evento. Questo vale anche se gli ospiti sono stati prenotati come "ospiti paganti in autonomia".
- 3.3. I prezzi concordati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Se il periodo che intercorre tra la stipula del contratto e l'evento supera i quattro mesi e il prezzo generalmente applicato da A-ROSA Resort per tali prestazioni aumenta, il prezzo concordato nel contratto può essere aumentato in modo adeguato, ma non più del 5%. Lo stesso vale nel caso in cui l'hotel debba sostenere costi aggiuntivi a causa di disposizioni ufficiali per particolari requisiti di protezione e igiene, anche per la sicurezza dell'ospite.
- 3.4. Le fatture emesse di A-ROSA Resort senza data di scadenza devono essere pagate per intero entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. A-ROSA Resort ha il diritto di esigere in qualsiasi momento i crediti maturati e di richiederne il pagamento immediato. In caso di ritardo nel pagamento, A-ROSA Resort ha il diritto di applicare gli interessi di mora previsti dalla legge, attualmente pari all'8% ovvero, in caso di transazioni legali che coinvolgono un utilizzatore, per un importo del 5% in più del tasso d'interesse di base. Ad A-ROSA Resort è riservato il diritto alla prova di danni maggiori.
- 3.5. A-ROSA Resort ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento un adeguato pagamento anticipato. L'importo e le scadenze di tale pagamento anticipato possono essere concordati per iscritto nel contratto.
- 3.6. L'organizzatore d'evento può compensare o ridurre un credito di A-ROSA Resort solo con un credito non contestato o legalmente vincolante.

IV. Arrivo e partenza

- 4.1. Il partner contrattuale non acquisisce alcun diritto alla fornitura di camere, aree e locali specifici, a meno che A-ROSA Resort non ne abbia confermato per iscritto la fornitura.
 - 4.2. Le camere prenotate sono a disposizione del partner contrattuale dalle ore 15:00 del giorno di arrivo concordato. Il partner contrattuale non ha diritto a una messa a disposizione anticipata, salvo ciò non sia stato concordato anticipatamente per iscritto con A-ROSA Resort.
 - 4.3. Le camere prenotate devono essere occupate dal partner contrattuale o dai partecipanti all'evento entro al massimo le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato. A meno che non sia stato espressamente concordato un orario di arrivo successivo, dopo le ore 18:00 A-ROSA Resort ha il diritto di riassegnare le camere prenotate senza che il partner contrattuale ne derivi alcun diritto di risarcimento. A tal proposito, A-ROSA Resort gode di diritto di recesso.
 - 4.4. Il giorno concordato per la partenza, le camere devono essere liberate e messe a disposizione di A-ROSA Resort entro e non oltre le ore 11:00. Successivamente a tale orario, A-ROSA Resort, oltre ai danni subiti da ciò derivanti, può addebitare la tariffa giornaliera della camera per l'uso aggiuntivo della stessa fino alle ore 18:00 e a partire dalle ore 18:00, il 100 % dell'intera tariffa di soggiorno. L'ospite ha la facoltà di dimostrare ad A-ROSA Resort che non è sorto alcun danno per l'hotel o che il danno è significativamente inferiore.
- V. Recesso da parte dell'organizzatore d'evento (disdetta, cancellazione)**
- 5.1. In caso di disdetta/cancellazione o mancato utilizzo delle prestazioni dell'hotel, si applicano i seguenti scaglioni:
 - fino a 8 settimane prima dell'arrivo il recesso non prevede costi,
 - fino a 4 settimane prima dell'arrivo verrà addebitato il 60% del valore del contratto,
 - fino a 2 settimane prima dell'arrivo verrà addebitato il 70% del valore del contratto,
 - fino a 1 settimana prima dell'arrivo verrà addebitato il 80% del valore del contratto,
 - meno di 7 giorni prima dell'arrivo verrà addebitato il 90% del valore del contratto.

Il recesso non oneroso da parte dell'organizzatore d'evento del contratto stipulato con A-ROSA Resort è subordinato al consenso scritto di A-ROSA Resort. In mancanza di tale consenso, la locazione concordata nel contratto del locale nonché le prestazioni richieste da terzi devono essere pagate in ogni caso, anche se l'organizzatore d'evento non si avvale delle prestazioni contrattuali e un subaffitto totale non è più possibile. Ciò non si applica in caso di violazione da parte di A-ROSA Resort dell'obbligo di rispettare i diritti, le tutele di legge e gli interessi dell'organizzatore d'evento, qualora quest'ultimo, per tale motivo, non sia più in grado di attenersi al contratto o goda di un altro diritto legale o contrattuale di recesso.

- 5.2. Se è stato concordato per iscritto un termine per il recesso non oneroso dal contratto tra A-ROSA Resort e l'organizzatore d'evento, quest'ultimo può recedere dal contratto fino a tale termine senza incorrere in richieste di pagamento o di indennizzo da parte di A-ROSA Resort. Il diritto di recesso dell'organizzatore d'evento decade se non esercita per iscritto il suo diritto di recesso nei confronti di A-ROSA Resort entro il termine concordato, salvo non si verifichi un caso di cui al punto 1 comma 3.
- 5.3. Il calcolo del mancato fatturato per cibi e bevande viene effettuato secondo la seguente formula: Prezzo di menu più bevande × numero di partecipanti. Qualora non sia ancora stato concordato un prezzo per il menu, verrà utilizzato come base il menu di 3 portate più economico della rispettiva offerta valida per gli eventi. Le bevande vengono addebitate a un terzo del prezzo del menu. La detrazione delle spese risparmiate è considerata ai punti da 1 a 3. L'organizzatore d'evento è libero di dimostrare che il suddetto diritto non è sorto o non è sorto per l'importo richiesto. È fatto salvo il diritto dell'organizzatore d'evento di fornire prova del verificarsi di danni inferiori e il diritto di A-ROSA Resort di fornire prove del verificarsi di danni superiori.

Termini e condizioni generali

per eventi presso A-ROSA Resort & Hideaways

- VI. Modifica/revoca parziale della quantità di camere nel quadro dell'evento**
- 6.1. A-ROSA Resort concede all'organizzatore d'evento la possibilità di revocare, entro i seguenti termini, parti del contingente da lui prenotato
- senza che venga addebitato alcun indennizzo o costo di cancellazione.
 - fino a 6 settimane prima dell'arrivo: il 15% del numero di camere concordato contrattualmente
 - fino a 2 settimane prima dell'arrivo: il 10% del numero di camere concordato contrattualmente
 - meno di 2 settimane e fino a 7 giorni prima dell'arrivo: il 5% del numero di camere concordato contrattualmente (almeno 1 camera). La base per le riduzioni percentuali di cui sopra è sempre il primo contratto firmato. Se l'organizzatore d'evento revoca un contingente superiore a quello indicato per i punti temporali di cui sopra, A-ROSA Resort ha il diritto di fatturare il contingente annullato eccedente rispetto alla percentuale indicata. Nel caso di contingenti revocati con una data di revoca concordata (data limite), i termini di riduzione di cui sopra non si applicano al contingente.
- VII. Modifiche al numero di partecipanti e alle tempistiche dell'evento**
- 7.1. A-ROSA Resort concede all'organizzatore d'evento la possibilità di revocare, entro i termini sotto riportati, il numero di partecipanti, le aree prenotate e i locali prenotati senza che vengano addebitati indennizzi o costi di cancellazione.
- fino a 6 settimane prima dell'arrivo: il 20% delle prestazioni per l'evento concordate contrattualmente
 - fino a 2 settimane prima dell'arrivo: il 10% delle prestazioni per l'evento concordate contrattualmente
 - meno di 2 settimane e fino a 5 giorni prima dell'arrivo: il 5% delle prestazioni per l'evento concordate contrattualmente
- La variazione del numero di partecipanti deve essere comunicata ad A-ROSA Resort al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento; la modifica è subordinata al consenso scritto di A-ROSA Resort. La base per le suddette riduzioni percentuali è generalmente il primo contratto firmato. A partire da 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento, la riduzione non onerosa non è più possibile; le prestazioni concordate saranno addebitate al 100%. Il calcolo del mancato fatturato per cibi e bevande viene effettuato secondo la seguente formula: Prezzo di menu più bevande × numero di partecipanti. Qualora non sia ancora stato concordato un prezzo per il menu, verrà utilizzato come base il menu di 3 portate più economico della rispettiva offerta valida per gli eventi. Le bevande vengono addebitate a un terzo del prezzo del menu.
- 7.2. In caso di scostamento in eccesso, verrà addebitato il numero effettivo di partecipanti.
- 7.3. Se il numero di partecipanti si discosta di oltre il 10%, A-ROSA Resort ha il diritto di stabilire nuovamente i prezzi concordati nonché di cambiare i locali confermati, salvo ciò sia irragionevole per l'organizzatore d'evento.
- 7.4. Se l'orario di inizio o di fine dell'evento concordato viene posticipato e A-ROSA Resort accetta tali modifiche, A-ROSA Resort può addebitare adeguatamente la messa a disposizione aggiuntiva, salvo non vi sia una colpa da parte di A-ROSA Resort.
- 7.5. Per gli eventi che si protraggono oltre le ore 24:00, A-ROSA Resort, se non diversamente concordato, può fatturare i costi per il personale sostenuti da tale orario in poi sulla base di singoli documenti giustificativi. Inoltre, A-ROSA Resort, sulla base di singoli documenti giustificativi, può addebitare le spese di viaggio dei collaboratori che devono tornare a casa dopo la chiusura dei trasporti pubblici.
- VIII. Recesso da parte di Resort A-ROSA**
- 8.1. Qualora sia stato concordato per iscritto che l'organizzatore d'evento può recedere entro un determinato termine senza incorrere in alcun costo, durante tale periodo di tempo A-ROSA Resort ha il diritto di recedere dal contratto qualora vi siano richieste da parte di altri organizzatori d'eventi per le sale contrattualmente prenotate e l'organizzatore d'evento, in seguito a richiesta di A-ROSA Resort, non rinuncia al suo diritto di recesso.
- 8.2. In caso di mancato pagamento di un anticipo concordato o di un anticipo richiesto ai sensi della clausola III n. 5, A-ROSA Resort ha il diritto di recedere dal contratto.
- 8.3. Inoltre, A-ROSA Resort ha il diritto di recedere dal contratto per motivi oggettivamente giustificati, ad esempio nel caso in cui
- cause di forza maggiore o altre circostanze di cui A-ROSA Resort non è responsabile, ad esempio anche ordinanze ufficiali di chiusura, rendano impossibile l'adempimento del contratto;
 - gli eventi sono prenotati sulla base di dichiarazioni fuorvianti o false di fatti sostanziali, ad esempio l'organizzatore d'evento o lo scoping;
 - A-ROSA Resort ha ragionevoli motivi per ritenere che l'evento possa mettere a repentaglio il buon funzionamento delle operazioni commerciali, la sicurezza, compresi rischi per la salute, o la reputazione pubblica di A-ROSA Resort, senza che ciò sia imputabile alla sfera di controllo ed organizzativa di A-ROSA Resort;
 - vi è un'infrazione della Clausola I n. 2;
 - il partner contrattuale ha presentato un'istanza di apertura di procedura di insolvenza sul suo patrimonio, ha rilasciato una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 807 del Codice di procedura civile tedesco, ha avviato una procedura di risoluzione extragiudiziale dei debiti o ha sospeso i pagamenti;
 - sia stata aperta una procedura di insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale o l'apertura di tale procedura sia stata rifiutata per mancanza di patrimonio o per altri motivi.
- 8.4. In caso di recesso giustificato da parte di A-ROSA Resort, l'organizzatore d'evento non avrà alcun diritto di risarcimento.
- IX. Apporto di cibo e bevande dall'esterno**
- 9.1. In linea di principio, l'organizzatore d'evento non può portare cibo e bevande agli eventi. Le eccezioni sono subordinate a un accordo scritto con A-ROSA Resort. In questi casi, viene richiesto un contributo per coprire le spese generali.
- X. Apparecchiature tecniche e allacciamenti/gestione di eventi**
- 10.1. Nella misura in cui, su richiesta dell'organizzatore d'evento, A-ROSA Resort acquista per lui apparecchiature tecniche e di altro tipo da terzi, agisce in nome, su mandato e per conto dell'organizzatore d'evento. L'organizzatore d'evento è tenuto a prendersene cura e alla corretta restituzione. L'organizzatore d'evento tiene indenne A-ROSA Resort da tutte le richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti dalla fornitura di queste apparecchiature.
- 10.2. L'uso di attrezzature elettriche proprie dell'organizzatore d'evento utilizzando la rete elettrica di A-ROSA Resort è subordinato al consenso scritto di quest'ultimo. Eventuali malfunzionamenti o danni ai dispositivi tecnici di A-ROSA Resort causati dall'uso di queste attrezzature saranno a carico dell'organizzatore d'evento, a meno che tali malfunzionamenti non siano imputabili ad A-ROSA Resort. A-ROSA Resort può rilevare e addebitare una tariffa forfettaria per i costi dell'elettricità sostenuti per l'uso.
- 10.3. Con il consenso di A-ROSA Resort, l'organizzatore è autorizzato a utilizzare i propri impianti telefonici, di fax e di trasmissione dati. A tal riguardo, A-ROSA Resort può richiedere una tariffa per la connessione.
- 10.4. Se gli impianti adeguati di A-ROSA Resort rimangono inutilizzati a causa della connessione di quelli dell'organizzatore d'evento, può essere addebitato un importo a titolo risarcitorio per l'avaria.
- 10.5. I guasti alle apparecchiature tecniche o di altro tipo fornite da A-ROSA Resort saranno risolti immediatamente secondo possibilità. Nella misura in cui A-ROSA Resort non è responsabile di tali guasti, non sussiste la facoltà di trattenere o ridurre i pagamenti.
- 10.6. Per le esibizioni musicali e l'amplificazione sonora, il partner contrattuale deve gestire sotto la sua responsabilità le formalità e i conti con le istituzioni competenti (ad esempio, l'organizzazione dei diritti di esibizione tedesca GEMA).
- 10.7. Il partner contrattuale può utilizzare i nomi e i marchi di A-ROSA Resort nell'ambito della pubblicità del proprio evento solo previo accordo con A-ROSA Resort.
- XI. Perdita o danneggiamento di oggetti portati dall'esterno**
- 11.1. Gli oggetti espositivi o di altro tipo portati dall'esterno, compresi quelli personali, sono conservati nelle sale dell'evento o presso A-ROSA Resort a rischio e pericolo dell'organizzatore d'evento. A-ROSA Resort non si assume alcuna responsabilità per la perdita, la distruzione o il danneggiamento, compresi danni patrimoniali, salvo in caso di grave negligenza o dolo da parte di A-ROSA Resort. A ciò si escludono i danni derivanti da violazioni che riguardano la vita, l'integrità fisica o la salute. Inoltre, sono esclusi da questa esenzione di responsabilità tutti i casi in cui la custodia è un obbligo contrattuale tipico per via delle circostanze della fattispecie.
- 11.2. Qualsiasi materiale decorativo portato dall'esterno deve essere conforme ai requisiti di sicurezza antincendio. A tal proposito, A-ROSA Resort ha il diritto di richiedere documenti a riprova. In mancanza di tale prova, A-ROSA Resort avrà il diritto di rimuovere, a spese dell'organizzatore d'evento, il materiale già portato. A causa di possibili danni, l'installazione e il fissaggio di oggetti devono essere preventivamente concordati con A-ROSA Resort.
- 11.3. Eventuali oggetti per esposizione o di altro tipo portati dall'esterno devono essere rimossi immediatamente dopo la fine dell'evento. Qualora l'organizzatore d'evento dovesse mancare di rimuovere tali materiali, A-ROSA Resort avrà il diritto di effettuare la rimozione e lo stoccaggio a spese dell'organizzatore d'evento. Se gli oggetti rimangono nella sala eventi, A-ROSA Resort può addebitare un ragionevole compenso di utilizzo per la durata della loro conservazione. L'organizzatore d'evento è libero di dimostrare che il suddetto diritto non è sorto o non è sorto per l'importo richiesto.
- 11.4. Il materiale d'imballaggio (scatole di cartone, casse, plastica, ecc.) correlato alla fornitura dell'evento da parte del partner contrattuale o di terzi deve essere smaltito dal partner contrattuale prima o dopo l'evento. Se il partner contrattuale lascia materiale di imballaggio presso A-ROSA Resort, questo è autorizzato a smaltirlo a spese del partner contrattuale.
- XII. Responsabilità del cliente per danni**
- 12.1. Se l'organizzatore d'evento è un imprenditore, è responsabile di tutti i danni agli edifici o all'inventario causati dai partecipanti all'evento o dai visitatori, dai dipendenti, da altri terzi a lui connessi o causati da lui stesso.
- 12.2. A-ROSA Resort può richiedere all'organizzatore d'evento di fornire adeguate garanzie (ad esempio assicurazioni, depositi cauzionali, garanti).
- XIII. Disposizioni finali**
- 13.1. Modifiche o integrazioni al contratto, all'accettazione della domanda o ai presenti termini e condizioni per gli eventi devono essere effettuate per iscritto. Modifiche o integrazioni unilaterali da parte dell'organizzatore d'evento non hanno efficacia.
- 13.2. Il luogo di adempimento e di pagamento è la sede di A-ROSA Resort.
- 13.3. Foro esclusivo per i rapporti commerciali, ivi comprese le controversie riguardanti assegni e cambiali, è la sede di A-ROSA Resort. Se un partner contrattuale soddisfa i requisiti dell'art. 38 (2) del codice di procedura civile tedesco (ZPO) e non dispone di un foro generale nazionale, come foro si applica la sede di A-ROSA Resort.
- 13.4. Si applica il diritto tedesco. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni e il conflitto di leggi.
- 13.5. L'eventuale invalidità o nullità di singole disposizioni dei presenti Termini e condizioni generali per gli eventi non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni di legge.